



**COMUNE DI MASCALI**  
**Provincia di Catania**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## SOMMARIO

### CAPITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto	Pag. 6
Art. 2 Definizioni	Pag. 6
Art. 3 Competenze	Pag. 7
Art. 4 Responsabilità	Pag. 7
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	Pag. 7
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico	Pag. 8

### CAPITOLO II

#### DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

Art. 7 Deposito d'osservazione	Pag. 9
Art. 8 Obitorio	Pag. 9
Art. 9 Camera mortuaria	Pag. 9

### CAPITOLO III

#### FERETRI

Art. 10 Deposizione della salma nel feretro	Pag. 9
Art. 11 Verifica e chiusura dei feretri	Pag. 10
Art. 12 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	Pag. 10
Art. 13 Fornitura gratuita del feretro	Pag. 11
Art. 14 Piastrina di riconoscimento	Pag. 11

### CAPITOLO IV

#### TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 Modalità di trasporto e percorso	Pag. 12
Art. 16 Diritti del Comune	Pag. 12
Art. 17 Riti religiosi	Pag. 12
Art. 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	Pag. 13
Art. 19 Trasporti all'estero o dall'estero	Pag. 13
Art. 20 Trasporto di resti mortali e di ceneri	Pag. 13

CAPO V  
CIMITERO

Art. 21 Disposizioni generali	Pag. 14
Art. 22 Reparti speciali	Pag. 14
Art. 23 Sepolture delle salme	Pag. 15
Art. 24 Piano regolatore cimiteriale	Pag. 15

CAPITOLO VI  
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 25 Inumazione	Pag. 16
Art. 26 Tumulazione	Pag. 17
Art. 27 Esumazioni ordinarie	Pag. 17
Art. 28 Esumazioni straordinarie	Pag. 17
Art. 29 Estumulazioni ordinarie	Pag. 18
Art. 30 Estumulazioni straordinarie	Pag. 19
Art. 31 Oggetti da recuperare	Pag. 19
Art. 32 Materiali di risulta	Pag. 20

CAPITOLO VII  
CREMAZIONE

Art. 33 Cremazione	Pag. 20
Art. 34 Urne cinerarie	Pag. 22

CAPITOLO VIII  
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 35 Orario	Pag. 22
Art. 36 Disciplina dell'ingresso	Pag. 23
Art. 37 Divieti	Pag. 23
Art. 38 Riti funebri	Pag. 24
Art. 39 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	Pag. 24
Art. 40 Materiali ornamentali	Pag. 24
Art. 41 Imprese e lavori privati	Pag. 25

CAPITOLO IX  
CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 42 Concessioni	Pag. 25
Art. 43 Tipologie	Pag. 26
Art. 44 Sepolture individuali	Pag. 26
Art. 45 Nicchie e ossario	Pag. 27
Art. 46 Aree destinate a sepolcri di famiglia e a tombe a terra	Pag. 27
Art. 47 Tumulazioni provvisorie	Pag. 29
Art. 48 Mantenimento concessioni perpetue	Pag. 29
Art. 49 Manutenzione	Pag. 30
Art. 50 Divisione, subentri	Pag. 30
Art. 51 Rinuncia di sepolture individuali	Pag. 31
Art. 52 Revoca	Pag. 31
Art. 53 Decadenza	Pag. 31
Art. 54 Estinzione	Pag. 32

CAPITOLO X  
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 55 Diritto di privativa	Pag. 32
Art. 56 Facoltà del servizio	Pag. 32
Art. 57 Oggetto del servizio	Pag. 33
Art. 58 Obblighi dell'utenza	Pag. 33
Art. 59 Domanda e contratto d'utenza	Pag. 33
Art. 60 Tariffa	Pag. 34
Art. 61 Pagamento della tariffa	Pag. 34
Art. 62 Divieto di manomissione	Pag. 35
Art. 63 Regolarizzazione utenze in atto	Pag. 35

CAPITOLO XI  
CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 64 Custode	Pag. 35
Art. 65 Attribuzioni	Pag. 36

CAPITOLO XII  
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 66 Responsabile del servizio di Polizia mortuaria	Pag. 36
Art. 67 Sepolture pregresse	Pag. 37
Art. 68 Disposizioni varie	Pag. 37
Art. 69 Tariffe per le concessioni	Pag. 37
Art. 70 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	Pag. 38
Art. 71 Coltivazione di fiori ed arbusti	Pag. 39
Art. 72 Norme di comportamento all'interno dei Cimiteri	Pag. 39
Art. 73 Norme finali	Pag. 40

## **Capitolo I**

### **Disposizioni Generali**

#### Art. 1

##### “Oggetto”

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/34, al D.P.R. 10/9/90 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la Polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita nei **Cimiteri di Mascali** nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
2. Per norme concernenti la polizia mortuaria s'intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione d'aree e manufatti destinati a sepoltura privata, e sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
3. Il cimitero comunale è costituito da appositi spazi destinati per le sepolture sia comuni che private.

#### Art. 2

##### “Definizioni”

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
  - a. Per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
  - b. Per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
  - c. Per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.

- d. Per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
- e. Per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- f. Per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- g. Per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- h. Per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

### Art. 3

#### “Competenze”

- 1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.
- 2. I servizi inerenti, la polizia mortuaria sono fatti con le forme di gestione individuata dall'art. 112 del D.L.vo 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, e per mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.

### Art. 4

#### “Responsabilità”

- 1. E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri.
- 2. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito, di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

### Art. 5

#### “Servizi gratuiti e a pagamento”

- 1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
- 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio d'osservazione dei cadaveri;

- c. l'inumazione in campo comune;
  - d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
  - f. il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
  - g. la deposizione d'ossa in ossario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Sindaco su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 6

##### “Atti a disposizione del pubblico”

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo e/o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:
  - a. l'orario d'apertura e chiusura del cimitero;
  - b. copia del presente regolamento;
  - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d. l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
  - g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10.

## **Capitolo II**

### **Deposito d'osservazione, obitorio e camera mortuaria**

#### **Art. 7**

##### **“Deposito d'osservazione”**

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui è pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

#### **Art. 8**

##### **“Obitorio”**

1. Il Comune non ha obitorio e quindi saranno individuate, ove necessarie, strutture idonee allo scopo, presso ospedali o altri istituti sanitari, che assolveranno le funzioni di:
  - a. osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
  - b. deposito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;
  - c. deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.

#### **Art. 9**

##### **“Camera mortuaria”**

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito d'osservazione, ove questo manchi.

## **Capitolo III**

### **Feretri**

#### **Art. 10**

##### **“Deposizione della salma nel feretro”**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere è portatore di radioattività il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 11

##### “Verifica e chiusura dei feretri”

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del Servizio d'Igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 12.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, e l'identificazione del cadavere.

#### Art. 12

##### “Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti”

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a. per l'inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.
  - b. per la tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.
  - c. cremazione: la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l'avvio all'impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori del territorio comunale. Se nel territorio esiste l'impianto di cremazione, è sufficiente unicamente la cassa di legno.
  - d. trasferimenti: per i trasferimenti da Comune a Comune, o da e per l'estero, si adottano le norme di cui agli articoli 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I trasporti di

salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Se la salma già sepolta è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Il Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, o suo delegato può disporre il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente del Comune di partenza.
4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 13

##### “Fornitura gratuita di feretri”

1. Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 12 lettere a) e b) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.
2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali in ogni caso dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.
3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

#### Art. 14

##### “Piastrina di riconoscimento”

1. Sul piano esterno superiore d'ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impresso, in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Capitolo IV**

### **Trasporti funebri**

#### Art. 15

##### “Modalità del trasporto e percorso”

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 16

##### “Diritti del Comune”

1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 del predetto DPR.
2. Detto diritto è stabilito con determina sindacale e aggiornato ogni 2 anni in base ai dati ISTAT.

#### Art. 17

##### “Riti religiosi”

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 15.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

## Art. 18

### “Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione”

1. Il trasporto di salme in cimiteri d'altri Comuni è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda, deve essere corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma è trasferita per il seppellimento e ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in questi ultimi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non siano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei retri in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

## Art. 19

### “Trasporti all'estero o dall'estero”

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

## Art. 20

### “Trasporto di resti mortali o di ceneri”

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19.
3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **Capitolo V**

### **Cimitero**

#### Art. 21

##### “Disposizioni generali”

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
2. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero provvede e soprintende l'ufficio tecnico comunale.
3. All'ordine, alla vigilanza, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli art. 112 del D.L.vo 267/2000.
4. Le operazioni d'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero o ditte esterne autorizzate.
5. Competono esclusivamente al personale del cimitero le operazioni di custodia, tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e ricevimento d'urne cinerarie.

#### Art. 22

##### “Reparti speciali”

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non siano cremate, avviene mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.
3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie particolari.

## Art. 23

### “Sepolture delle salme”

1. Nel cimitero, salvo se richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di cittadini:
  - a. deceduti nel territorio del Comune ovunque ne fosse in vita la residenza;
  - b. deceduti fuori del Comune, ma che avevano in vita la residenza nel Comune al momento della morte;
  - c. deceduti nati nel Comune;
  - d. deceduti il cui coniuge trovasi già sepolto nel cimitero del Comune;
  - e. deceduti che hanno risieduto nel Comune per almeno 15 anni;
2. Per giustificati motivi il Sindaco può concedere sepoltura a pagamento anche a non residenti, deceduti fuori del Comune, purché abbiano o avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nel cimitero.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano essere concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia. Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

## Art. 24

### “Piano Regolatore Cimiteriale”

1. Il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura, la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.
3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
  - a. dell'andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;
  - b. della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura ad inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c. della diversa tipologia di sepoltura;

- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;
  - e. del fabbisogno futuro d'aree e manufatti da destinare a sepolture private.
4. Nel cimitero s'individuano spazi o zone da destinare a:
- a. aree per campi d'inumazione comune;
  - b. aree per cappelle comunali;
  - c. aree per cappelle private o tombe di famiglia e collettività a terra;
  - d. tumulazioni individuali;
  - e. cellette ossari;
  - f. nicchie cinerarie;
  - g. ossario comune;
  - h. cinerario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **Capitolo VI**

### **Inumazioni e tumulazioni**

#### **Art. 25**

##### **“Inumazione”**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a. sono comuni le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento;
  - b. sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 15 anni su aree cedute in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta con un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. I privati possono, in luogo del cippo, installare di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale.
4. L'installazione dei copri tomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso d'incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con rivalsa delle spese sostenute.

#### Art. 26

##### "Tumulazione"

1. Sono a tumulazione, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari d'aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capitolo IX del presente regolamento.

#### Art. 27

##### "Esumazioni ordinarie"

1. Nel cimitero il turno ordinario d'inumazione è pari ad anni 15.
2. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo i 15 anni, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate da apposita ordinanza.
4. Sarà cura dell'Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo d'esumazione con l'indicazione delle salme soggette ad intervento.
5. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che, quelli che vi avessero interesse, non facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

#### Art. 28

##### "Esumazioni straordinarie"

1. Sono esumazioni straordinarie:
  - a. quelle eseguite prima del prescritto turno d'esumazione ordinaria;

- b. quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni;
  - c. quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
  3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:
    - a. nei mesi e di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
    - b. quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 29

##### “Estumulazioni ordinarie”

1. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e in ogni caso non prima di un trentennio dalla sepoltura.
2. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.
3. I resti rinvenuti dalle operazioni d'estumulazione ordinaria sono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda d'estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, oppure può essere ritumulato previo pagamento del corrispettivo vigente e non può essere estumulato se non siano decorsi almeno due anni.
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza.
6. Delle operazioni d'estumulazione ordinaria è data adeguata pubblicità, a cura del responsabile dell'ufficio, citando il nome delle salme soggette ad intervento.
7. In occasione della commemorazione dei defunti sarà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

## Art. 30

### “Estumulazioni straordinarie”

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:
  - a. estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione, per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;
  - b. estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
  - c. estumulazioni per eliminazione d'inconvenienti d'ordine igienico o statico.
2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

## Art. 31

### “Oggetti da recuperare”

1. Qualora nel corso d'esumazioni ed estumulazioni si presumesse possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione d'esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che deve tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non siano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## Art. 32

### “Materiali di risulta”

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati da chi ne ha diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento, passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copri tomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne fanno richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti sempre che siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

## Capitolo VII

### Cremazione

## Art. 33

### “Cremazione”

1. La cremazione è consentita sulla base dei seguenti principi previsti dalla legge 30 marzo 2001 n. 130, e precisamente:
  - a. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - b. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
    - i. la disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
    - ii. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione

- all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- iii. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà è manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune d'ultima residenza del defunto;
  - iv. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- c. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
  - d. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
  - e. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
  - f. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
  - g. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero iii., o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo

- pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni:
- h. Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
  - i. Predisposizione di sale attigue ai crematori, ove presenti nel cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
2. Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### Art. 34

##### “Urne cinerarie”

1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 24 deve prevedere un cinerario dove saranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno le indicazioni anagrafiche del defunto.
2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

### Capitolo VIII

#### Polizia del Cimitero

#### Art. 35

##### “Orario”

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.
3. La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio per comprovati motivi.

## Art. 36

### “Disciplina dell’ingresso”

1. Nel cimitero, di norma, si deve entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
  - b. a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;
3. Per motivi di salute o d'età può essere concesso, a cura del Responsabile dei servizi cimiteriali e previa motivata domanda, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che procedi a passo d'uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore.
4. E' concesso l'ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

## Art. 37

### “Divieti”

1. All'interno del cimitero è vietato:
  - a. tenere comportamento chiassoso o irriverente;
  - b. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
  - c. gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  - d. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
  - e. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
  - f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari;
  - g. fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari e del responsabile dell'ufficio;
  - h. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza le prescritte autorizzazioni;
  - i. assistere alle operazioni d'esumazione o estumulazione da parte d'estranei non autorizzati dai familiari e dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Chiunque non osserva i prescritti divieti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne sarà il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## Art. 38

### “Riti funebri”

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

## Art. 39

### “Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni”

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli vari; essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.
2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
3. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché sia trascritta anche in lingua italiana, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o abusivamente introdotte nel cimitero.

## Art. 40

### “Materiali ornamentali”

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc. la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estenderanno fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi.
3. Tutti i provvedimenti d'ufficio saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e, su questi ultimi, si eserciterà l'azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

## Art. 41

### “Imprese e lavori privati”

1. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi d'apposita autorizzazione e/o concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà prevedere, oltre agli oneri dovuti per legge, anche il versamento di un'adeguata somma, determinata in modo forfetario, a titolo di rimborso spese per consumo di luce e acqua.
2. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.
3. I privati o le imprese incaricate, sono tenuti a comunicare preventivamente all'ufficio tecnico comunale la loro presenza in cimitero.
4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifuse dagli stessi.

## Capitolo IX

### Concessioni cimiteriali

## Art. 42

### “Concessioni”

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi e deve risultare da apposito contratto di concessione, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.
4. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto tipo che deve contenere l'individuazione del concessionario, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso e deve essere approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Inoltre, il contratto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
  - b. la durata;
  - c. la persona, le persone, per gli Enti e le collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
  - d. la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione;
  - e. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.
7. Le spese inerenti al contratto di concessione sono poste a carico del concessionario.
  8. In occasione di realizzazioni di nuove cappelle comunali e di ampliamenti cimiteriali, in mancanza d'idonee risorse di bilancio, per un massimo del 50% dei manufatti da costruire e delle aree disponibili, il Comune può procedere alla pre-vendita e prenotazione, previo versamento dell'intero costo oggetto della concessione o in alternativa del 50% dell'importo stabilito dalla G.M.. Il saldo sarà corrisposto al rilascio della concessione. La prenotazione e la vendita è concessa ai cittadini in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

#### Art. 43

##### “Tipologie”

1. Le concessioni possono riguardare:
  - a. sepolture individuali;
  - b. nicchie-ossario;
  - c. aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra arcate di famiglia;
  - d. tumulazioni provvisorie;
  - e. nicchie cinerarie.

#### Art. 44

##### “Sepolture individuali (loculi)”

1. Le concessioni dei loculi individuali sono a pagamento con durata cinquantennale, salvo rinnovo alla scadenza della concessione, per altri trenta anni, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione;
2. I loculi sono assegnati in progressione al momento dell'uso seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune. E' riservata la facoltà al coniuge vivente, che abbia compiuto almeno i 60 anni d'età, di acquistare il loculo contiguo.

#### Art. 45

##### “Nicchie e ossario”

1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata cinquantennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.
2. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte d'altro componenti della famiglia.

#### Art. 46

##### “Aree destinate a sepolcri familiari e tombe a terra”

1. Le aree destinate a sepolcri familiari e/o a tombe a terra sono a pagamento e concesse ad una persona per se e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi.
3. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia.
4. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura anche il convivente. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.
5. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione.
6. Qualora tale segnalazione non sia effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.
7. Il concessionario d'area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Qualora non esistano più aventi diritto la cappella o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

9. Quando ricorrono casi di contenute disponibilità d'aree per le sepolture private o di limitato numero di tombe a terra, le relative concessioni dovranno essere rilasciate seguendo l'ordine prioritario per cittadini:
  - a. con residenza nel comune;
  - b. nati nel comune;
  - c. che ha risieduto nel comune per almeno 15 anni;
  - d. il cui coniuge trovasi già sepolto in via provvisoria in altro loculo nel cimitero del comune;
  - e. i cui congiunti, sepolti in via provvisoria in altri loculi nel cimitero del Comune, troveranno conseguente sepoltura nelle aree o tombe a terra, oggetto della richiesta;
10. Nel caso di più richieste rispetto al disponibile, si procederà con l'attribuzione di punteggi per ogni tipologia di priorità, considerando solo ipotesi di almeno due o più posizioni prioritarie. A parità di punteggio prioritario saranno prese in considerazione le domande presentate e pervenute seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale del Comune.
11. I termini di presentazione delle domande, le modalità di pagamento delle tasse di concessione, ecc. saranno stabiliti dal Sindaco e resi pubblici mediante affissione d'avviso.
12. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private o di completamento delle tombe a terra, debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90.
13. Le concessioni in uso d'aree o tombe a terra, per le destinazioni di cui al presente articolo, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed all'esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data d'emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
14. Qualora l'area o le tombe a terra, non siano ancora disponibili al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
15. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
16. Il concessionario, dopo avere reso funzionale il manufatto, deve depositare copia della chiave di accesso alla cappella gentilizia presso l'ufficio del custode del cimitero.

## Art. 47

### “Tumulazioni provvisorie”

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:
  - a. per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita;
  - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private;
  - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.
2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.
3. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo è calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non provvederà alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti d'estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà, in nessun caso, essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

## Art. 48

### “Mantenimento delle concessioni perpetue”

1. Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione perpetua prima del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, secondo quanto risulta agli atti del Comune, è ammessa la revoca, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione d'altro cimitero.
2. In caso d'estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea.

3. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto.
4. Il loculo reso disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.

#### Art. 49

##### “Manutenzione”

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione d'opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o d'igiene.

#### Art. 50

##### “Divisione subentri”

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati hanno provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

#### Art. 51

##### “Rinuncia di sepolture individuali”

1. In caso di rinuncia della concessione per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso cimitero o cimitero d'altro Comune, il concessionario o agli aventi titolo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo versato, decurtato del 10%, per ogni anno o frazione d'anno d'effettivo non utilizzo.

#### Art. 52

##### “Revoca”

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò è necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e sarà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

#### Art. 53

##### “Decadenza”

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a. quando è accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
  - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
  - c. quanto non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- d. quanto la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quanto non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
  - e. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

#### Art. 54

##### "Estinzione"

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti o per soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

### **Capitolo X**

#### **Illuminazione votiva**

#### Art. 55

##### "Diritto di privativa"

1. Il Comune gestisce con diritto di privativa, in economia, il servizio dell'illuminazione elettrica votiva sulle sepolture del cimitero comunale e dell'illuminazione provvisoria e supplementare in occasione della commemorazione dei defunti.
2. Il Consiglio Comunale, può stabilire, per comprovate esigenze, che uno o i predetti servizi sono affidati in appalto.

#### Art. 56

##### "Facoltà del servizio"

1. L'utilizzazione del servizio di lampade votive è facoltativa ed è fornito dal Comune soltanto se richiesto ed ottenuto dall'utente secondo le modalità di seguito disciplinate.

## Art. 57

### “Oggetto del servizio”

1. Il servizio di lampade votive fornito da questo Comune consiste nell'assicurare:
  - a. la realizzazione dell'impianto elettrico e la distribuzione dell'energia elettrica dal contatore generale sino all'ingresso dell'impianto elettrico di ciascun utente;
  - b. allacciamento del cavo di distribuzione al cavo dell'utente;
  - c. fornitura continuativa dell'energia elettrica per 24 ore al giorno;
  - d. fornitura delle lampade e sostituzione delle stesse se esaurite o fulminate;
  - e. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di conduzione e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura d'energia elettrica, senza necessità d'alcun preavviso, per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
3. L'utente non ha diritto ad alcun risarcimento o ristoro qualora le lampade votive rimangano spente nei casi di cui al precedente terzo comma o si fulminano.

## Art. 58

### “Obblighi dell'utente”

1. Tutte le opere elettriche da realizzarsi, conformemente alle norme di legge sulla sicurezza, sui sepolcri o nelle cappelle private, devono essere eseguite a cura e spese dell'utente.
2. L'utente privato ha l'onere, al fine di usufruire di tale servizio, di predisporre alla base esterna del sepolcro o della cappella apposita cassetta ove allacciare l'impianto privato alla rete di distribuzione comunale.
3. In ciascuna cappella deve essere installato apposito congegno che interrompe l'erogazione interna d'energia elettrica nel caso di corto circuito o altro inconveniente o per eseguire lavori allo stesso impianto elettrico interno.

## Art. 59

### “Domanda e contratto d'utenza”

1. Al fine di usufruire del servizio di lampade votive, l'interessato deve presentare domanda al Comune, da cui si evincono le generalità ed il codice fiscale dell'istante, e i punti luce da servire.

2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla possibilità tecnica d'esecuzione dell'allacciamento ed all'esecuzione, secondo le norme di sicurezza vigenti, dell'impianto elettrico privato da servire.
3. In caso d'accoglimento della domanda è stipulato apposito contratto, da redigersi su modulo predisposto dal Comune, la cui scadenza è tacitamente rinnovata automaticamente, salvo espressa disdetta da effettuare almeno sei mesi della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 60

##### "Tariffa"

1. Per ogni lampada votiva l'utente corrisponde al Comune la tariffa forfetaria annua da stabilire e/o aggiornare ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio, con apposita determina sindacale in modo da tendere al pareggio tra le relative entrate e le spese d'installazione, di gestione dell'impianto e del consumo elettrico
2. Oltre alla predetta tariffa, sono a carico dell'utente, al momento della domanda, un diritto fisso "una tantum" a titolo di contributo a fondo perduto d'importo pari a quello della prima tariffa annua da corrispondere per ogni lampada.

#### Art. 61

##### "Pagamento della tariffa"

1. L'utente corrisponde la tariffa annua, anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità all'uopo indicate dal Comune.
2. Prima della stipula del contratto, l'utente versa la quota della tariffa rapportata in dodicesimi ai mesi interi ancora da scadere dell'anno in corso.
3. Per il ritardato versamento della tariffa, l'utente è tenuto a corrispondere gli interessi passivi nella misura legale.
4. Per il mancato versamento della tariffa entro il 30 giugno o in caso di reiterato ritardo nel versamento, il Comune dispone l'immediata interruzione del servizio e previa diffida notificata a provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, la riscossione coattiva di quanto dovuto a titolo di tariffa, d'interessi passivi e per la notifica della predetta diffida.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente quarto comma, qualora l'utente non provvede, a seguito della diffida, al versamento di quanto dovuto, il contratto s'intende risolto di diritto, senza necessità d'alcuna comunicazione all'interessato.

6. In alternativa il canone può essere pagato anticipatamente e in un'unica soluzione, per tutti gli anni della durata della concessione del loculo e/o frazioni di essi. L'importo del canone è commisurato alla tariffa in vigore alla data del contratto per gli anni della concessione e non è soggetto ad aggiornamento annuale.

#### Art. 62

##### “Divieto di manomissione”

1. E' fatto assoluto divieto agli utenti di:
  - a. utilizzare lampade con watt superiore a quelle installate dal Comune;
  - b. modificare o manomettere l'impianto elettrico comunale;
  - c. aggiungere punti luce abusivi;
  - d. cedere ad altri a titolo oneroso o gratuito l'utilizzo dell'energia elettrica;
  - e. utilizzare l'energia elettrica per usi diversi dalle lampade votive.

#### Art. 63

##### “Regolarizzazione utenze in atto”

1. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito contratto o non in regola con i pagamenti della tariffa devono regolarizzare la loro posizione ai sensi del presente regolamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito dell'ufficio.
2. L'avvenuto pagamento può essere documentato dall'utente o attraverso la contabilità comunale.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e atteso che in atto l'annualità del canone decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, tutte utenze in vigore saranno allineate alla scadenza del 31 dicembre 2009;

### **Capitolo XI**

#### **Custode del cimitero e sue attribuzioni**

#### Art. 64

##### “Custodia”

1. La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona e risponde al responsabile dei servizi cimiteriali e al responsabile dell'ufficio tecnico, per quanto riguarda il servizio funerario e

cimiteriale e al dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale per l'igiene e sanità.

2. Il custode, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.

#### Art. 65

##### "Attribuzioni"

1. Il custode del cimitero deve:

- a. dare la necessaria assistenza e prestazioni di sua competenza, durante le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b. segnalare tempestivamente agli uffici competenti tutti i danni e le riparazioni necessarie alla proprietà comunale e alle concessioni private;
- c. intervenire immediatamente a rimuovere pericoli ed insidie che possono causare danni terzi;
- d. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le proprietà comunali;
- e. curare la pulizia dei viali, sentieri, cappelle comunali ed in generale tutti gli spazi e manufatti cimiteriali;
- f. provvedere alla sorveglianza e vigilanza del cimitero;
- g. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.
- h. tenere tutti i registri e gli atti previsti dal presente regolamento e dalle leggi in materia;
- i. provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal regolamento di Polizia mortuaria, e ne ha la diretta e personale responsabilità;
- j. prestare la sua opera non soltanto per i seppellimenti ed i disseppellimenti ma per ogni lavoro attinente la manutenzione del cimitero secondo le richieste degli uffici competenti.

#### **Capitolo XII**

##### **Disposizioni varie e finali**

#### Art. 66

##### "Vigilanza e compiti"

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.
3. Spetta al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti compiuti nell'osservanza dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento.
4. Spettano eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, ad altri dirigenti responsabili, secondo le previsioni dettate dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, salvo non si tratti d'atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco.

#### Art. 67

##### “Sepolture pregresse”

1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, sarà “fotografata” la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta Comunale e la durata trentennale delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

#### Art. 68

##### “Disposizioni varie”

1. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo per trasferimento in altro Comune, avrà diritto alla deduzione rispetto al prezzo pagato di 1/30 per ogni anno o frazione d'anno trascorso dalla data di stipula del contratto di concessione.
2. Le spese di tumulazione o d'estumulazione sono a carico del concessionario.

#### Art. 69

##### “Tariffe per le tasse di concessioni cimiteriali”

1. Gli importi delle tariffe per le tasse per le concessioni cimiteriali sono stabilite e aggiornate ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio, con apposita determina sindacale. Non seguono parametri o criteri particolari, se non quelli per cui non possono, in alcun caso, essere inferiori ai costi che il Comune affronta per la loro realizzazione, e a condizione di garantire:
  - a. la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri d'ammortamento tecnico-finanziario;
  - b. l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
  - c. l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
  - d. l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

#### Art. 70

##### “Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri”

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresi il personale dei cimiteri e' tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica dei luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto e' vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte, del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### Art. 71

##### “Coltivazione di fiori ed arbusti”

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### Art. 72

##### “Norme di comportamento all'interno dei cimiteri”

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
  - Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
  - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
  - Introdurre oggetti irriverenti.
  - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
  - Consumare cibi e bevande.
  - Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
  - Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
  - Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
  - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.

- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, appositamente sanzionato (ex articolo 7 bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -) e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### Art. 73

##### “Norme finali”

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia e in particolare alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio comunale dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate integralmente le disposizioni previste dal vecchio Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Podestà del 10-05-1930.